

# Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'ente ed i portatori di interessi particolari

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 28/12/2023

## Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «Ente», il Comune di Mozzo;
- b) «Giunta», la Giunta Comunale del Comune di Mozzo;
- c) «Decisori», i decisori pubblici interni dell'Ente: il Sindaco, gli Assessori, il Segretario generale e i funzionari dell'Ente;
- d) «Portatori di interessi», i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, di comitati di cittadini nonché coloro che rappresentano i portatori di interesse o svolgono nell'interesse degli stessi delle funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai Decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell'Ente;
- e) "Agenda", l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, istituita dall'art. 3;
- f) «sito istituzionale», il sito internet dell'Ente raggiungibile all'indirizzo:  
<https://www.comune.mozzo.bg.it/hh/index.php>

## Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra Sindaco, Assessori, dirigenti e funzionari dell'ente, in qualità di decisori e portatori di interessi particolari, assicurandone la massima trasparenza.
2. Per "portatori di interessi" si intendono i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, di comitati di cittadini nonché le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l'attività di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell'ente.

3. Il Regolamento stabilisce modalità organizzative e criteri per assicurare la trasparenza degli incontri organizzati su richiesta dei portatori di interessi, al fine di rappresentare detti interessi in relazione alle funzioni istituzionali dell'ente.
4. Il presente Regolamento non si applica agli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici previsti dai Regolamenti dell'ente recanti la specifica disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di atti regolatori e pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, del d.lgs. 50/2016.
5. Il presente Regolamento non si applica ai contatti che intercorrono con i rappresentanti di altre istituzioni della Repubblica, ovvero di Stati esteri.

### **Articolo 3 - Agenda pubblica degli incontri**

1. E' istituita l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, di seguito "Agenda".
2. L'Agenda riporta le informazioni utili a far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, le modalità e le finalità degli incontri.
3. I decisori che incontrano portatori di interessi sono tenuti ad indicare, nell'Agenda, il nominativo del decisore, la data dell'incontro, i nominativi dei portatori di interessi incontrati, la richiesta avanzata dagli stessi.
4. L'Agenda è pubblicata sul sito dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è aggiornata mensilmente.

### **Articolo 4 - Modalità di svolgimento degli incontri**

1. Gli incontri con i portatori di interessi si svolgono, di norma, presso la sede dell'ente. Gli incontri organizzati dal Sindaco, o dagli Assessori, possono svolgersi anche in sede diversa.
2. In occasione di ogni incontro, il decisore che vi partecipa raccoglie le informazioni da registrare nell'Agenda.
3. Tali informazioni sono trasmesse, entro i successivi cinque giorni, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, o di un suo delegato, che cura la tenuta e la pubblicazione dell'Agenda.
4. Qualora il decisore incarichi un funzionario dell'ente a prendere parte all'incontro, deve comunque essere assicurata la compilazione e la tenuta dei moduli e la redazione dell'Agenda.
5. Gli obblighi di cui sopra non si applicano agli incontri che intervengano in occasione di riunioni pubbliche, conferenze, convegni, seminari di studio.

### **Articolo 5 - Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati**

1. I decisori dell'ente, anche attraverso l'ufficio segreteria, comunicano ai portatori di interessi che richiedono un incontro il contenuto del presente ed i relativi obblighi di trasparenza.
2. I portatori di interesse, quale condizione per lo svolgimento dell'incontro, devono esprimere il proprio preventivo consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda, utilizzando il modello predisposto, allegato al presente regolamento.
3. L'atto di consenso è trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### **Articolo 6 - Vigilanza**

1. Ai fini della pubblicazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la completezza delle informazioni contenute nell'Agenda.
2. Con cadenza annuale, l'Agenda è sottoposta alla giunta comunale affinché prenda atto dei contenuti.

#### **Articolo 7 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.